

TAR Cagliari 23/12/1998 n. 1397  
legge 109/94 Articoli 27 - Codici 27.1

Ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e s.m., le Pubbliche amministrazioni possono conferire ai propri dipendenti anche incarichi non previsti da specifiche disposizioni di legge, ammettendosi quindi, sempreché ciò avvenga nell'interesse dell'Amministrazione, il conferimento di attività a titolo di prestazione professionale, da svolgersi fuori dell'orario di lavoro; pertanto, è legittimo il conferimento da parte dell'Amministrazione comunale dell'incarico di direzione lavori a tecnici appartenenti all'Ufficio tecnico dell'Ente. Il conferimento di un incarico professionale al pubblico dipendente comporta la retribuitività delle relative prestazioni in base alle tariffe professionali ridotte da un terzo alla metà, in quanto tali prestazioni non possono inquadarsi nel rapporto di pubblico impiego; pertanto, i relativi compensi non vanno soggetti al regime della onnicomprensività. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., qualora l'Amministrazione aggiudicatrice di lavori pubblici non possa espletare l'attività di direzione dei lavori per carenza di organico accertata e certificata, la priorità prevista per l'affidamento della detta attività al medesimo professionista che ha espletato l'incarico di progettazione non opera quando l'Amministrazione ritenga di costituire il relativo ufficio tramite un gruppo di tecnici dipendenti, avendo in tal caso l'Amministrazione stessa agito ad un diverso livello, avvalendosi di soggetti interni, ancorché a titolo professionale.